

Co.Re.Com. Cal/Ro

DETERMINA N.106 del 14/03/2016

Oggetto: ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO SU ISTANZA DI TORCHIA xx/ VODAFONE OMNITEL
xxx – utenza n. xxxxx

IL DIRETTORE DEL CO.RE.COM. CALABRIA

Visti:

la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche";

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Corecom" e succ. modif. ed int.;

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Corecom Calabria in data 16 dicembre 2009;

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/Cons, "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e succ. modif. ed int.;

Vista l'istanza del 27 aprile 2015, acquisita al prot. Corecom n. 23351, con cui il nominato in oggetto ha chiesto l'intervento del Corecom Calabria per la definizione della controversia in atto con la Società menzionata in epigrafe, ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/Cons e succ. modif. ed int.;

Rilevato, in fase istruttoria, che:

- l'istante contesta a Vodafone l'avvenuta attivazione, a sua insaputa, della linea telefonica indicata in oggetto ed altri servizi mai richiesti;

- la società convenuta eccepisce l'inammissibilità della richiesta di indennizzo per presunta attivazione di servizi non richiesti, in quanto formulata per la prima volta con l'istanza di definizione introduttiva del presente procedimento e, trattandosi di domanda nuova che non ha costituito oggetto del tentativo obbligatorio di conciliazione, insiste perché la stessa venga dichiarata inammissibile per violazione del diritto di difesa dell'operatore;

-- eccepisce, altresì, l'indeterminatezza della contestazione dell'utente di avvenuta attivazione di servizi non richiesti, per la sua estrema genericità e tale da non consentire all'operatore medesimo l'esercizio del diritto di difesa;

- dalla documentazione esibita in atti è emerso che l'odierno istante ha presentato denuncia contro ignoti in data 30 gennaio 2015 presso la competente Autorità Giudiziaria, richiedendo l'avvio di indagini per l'accertamento di eventuali responsabilità penali;

Considerato che, le richieste di rimborso/indennizzo/storno, che sono all'origine dell'odierna controversia, non possono formare oggetto di valutazione da parte di questo Organo, dal momento che, in via preliminare, la questione è stata rimessa all'apprezzamento dell'Autorità Giudiziaria;

Rilevato, conseguentemente, che l'odierna istanza di definizione è inammissibile per incompetenza dell'organo adito a pronunciarsi sulla domanda *de qua*, ai sensi degli artt. 2, 14 e 19 del vigente Regolamento di procedura approvato con delibera 173/07/Cons e succ. modif. ed int;

Per tutto quanto sopra esposto,

DISPONE

- 1) L'archiviazione per inammissibilità del procedimento, avviato su istanza del 27 aprile 2015, prot. n. 23351, da Torchia A. nei confronti di Vodafone Omnitel, per come stabilito dall'art. 20, comma 2 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con deliberazione Agcom n. 173/07/Cons. e succ. modif. ed int.;
- 2) Dà mandato all'ufficio competente affinché provveda a notificare il presente atto ai soggetti interessati;

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.e.i, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 dell'anzidetto Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di (60) sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

Reggio Calabria,

Il Responsabile del procedimento
F.to D.ssa Caterina Romeo

IL DIRETTORE DEL CO.RE.COM. CALABRIA
F.to Aw. Rosario Carnevale